



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 23/03/2020

COPIA

Oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
VANNINI ANDREA		X	BOSCHI ENZO	X	
MASSETTI CATIA		X	PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI		X
PENNACCHI MAURO		X			

Totale Presenti: 123

Totale Assenti: 5

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

PIZZICHINI FLORIANO, NULLI ANDREA, SERAFINI ANTONIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del 5° punto dell'Ordine del giorno ad oggetto "IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" e dà la parola all'assessore Baglioni per l'illustrazione della pratica predisposta dal Settore competente:

“Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Rilevato che il Comune di TODI rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate negli ultimi anni.

Considerato, altresì, che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Considerato che il Comune di Todi, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, al fine di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali, con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/10/2017 ha istituito, con decorrenza 01/01/2018, l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il Regolamento per la sua disciplina.

Considerato che a seguito di verifica, dell'andamento dell'applicazione della predetta imposta, recependo le esigenze espresse in più occasioni dagli albergatori e dalle associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive,

l'Amministrazione Comunale, dopo due di applicazione dell'imposta, ha ravvisato l'opportunità, al fine di semplificare e snellire gli adempimenti dichiarativi e di comunicazione dei dati, di mettere a disposizione, gratuitamente, a tutte delle strutture ricettive un software on line (back -office) che consentirà la trasmissione on line delle comunicazioni con cadenza mensile al Comune.

Considerato che, al fine di attivare e rendere disponibile il software on line alle strutture ricettive, è necessario modificare il regolamento che disciplina l'imposta in oggetto prevedendo che le dichiarazioni non siano più trasmesse con cadenza trimestrale ma mensile.

Visto l'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) per effetto del quale il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato l'articolo 13, cc. 15 e15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale recita:

comma 15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

comma 15-quater. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 20/03/2020 dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale agli atti d'Ufficio.

Acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, Farmacia, Acquisti Centralizzati ed Economato ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio economico finanziario, in conformità all' art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Si propone di modificare il regolamento dell'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs 14.3.2011, n. 23 prevedendo che le dichiarazioni non vengano più trasmesse con cadenza trimestrale ma mensile (entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento) mediante l'utilizzo del software messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale"

Aperta la discussione intervengono i consiglieri:

- Valentini ribadisce la contrarietà all'introduzione della tassa di soggiorno e trova discutibile l'utilizzo fatto fino ad oggi dei proventi della tassa, evidenzia che l'epidemia in corso influirà negativamente sulle previsioni di entrata con l'inevitabile conseguenza che ci saranno variazioni al bilancio comunale che oggi si andrà a votare (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*);

- Pizzichini chiede dei chiarimenti sia relativamente alla tempistica delle dichiarazioni che le strutture ricettive devono fare, sia sul Piano di Marketing (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*).

L'assessore Baglioni risponde che l'invio delle dichiarazioni diventerà mensile senza creare problemi alle strutture che saranno supportate dal nuovo software messo loro a disposizione gratuitamente, inoltre relativamente al piano di Marketing ricorda dovranno essere rimodulate le risorse alla luce dei minori introiti derivanti dalla tassa di soggiorno per effetto dell'epidemia da Covid 19 (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*).

Per le dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri:

- Pizzichini ringrazia per i chiarimenti e ribadisce di essere contrario alla tassa di soggiorno (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*);

- Berrettoni anticipa il voto contrario del gruppo P.D. (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*);

- Serafini anticipa il voto a favore e ricorda che, pur essendo contrario all'introduzione della tassa di soggiorno, oggi si vota una modifica ad un regolamento esistente migliorando la gestione della tassa per tutte le strutture ricettive presenti sul territorio (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*);

- Nulli anticipa il voto favorevole perché, pur essendo contrario alla tassa di soggiorno, ritiene utile migliorare "qualcosa che già c'è" (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*).

Il Presidente mette a votazione la proposta sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.2 (Buconi, Pizzichini)

Consiglieri Votanti: n.11

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.2 (Valentini, Berrettoni)

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** il regolamento dell'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs 14.3.2011, n. 23 prevedendo che le dichiarazioni non vengano più trasmesse con cadenza trimestrale ma mensile (entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento) mediante l'utilizzo del software messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- 2) **DI RIAPPROVARE** il regolamento relativo alla disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel testo comprensivo delle modifiche di cui sopra e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che la modifica del regolamento, al fine di rispondere alle esigenze fondate sui principi dello statuto del contribuente, in ordine al tempo necessario per la conoscenza delle norme, entra in vigore il 01/07/2020 ;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- 5) **DI PREVEDERE** per l'anno 2020, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la previsione di entrata complessiva di euro 150.000,00 stimata in base alle presenze turistiche dell'anno precedente e tenuto conto della proposta regolamentare allegata al presente atto;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

previa apposita e separata votazione che dà il seguente risultato:

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.2 (Buconi, Pizzichini)

Consiglieri Votanti: n.11

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.2 (Valentini, Berrettoni)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'Ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 21/04/2020

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 8 del 13/02/2020

Oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **22/02/2020**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 8 del 13/02/2020

Oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **26/02/2020**

Il Responsabile del Servizio
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 13 del 23/03/2020

Oggetto Delibera:

IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 09/04/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 09/04/2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
ARUBAPEC S.P.A.**



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 26/10/2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 - Tariffe.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6 -Obblighi tributari.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 - Sanzioni.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 10 -Riscossione coattiva.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 11- Rimborsi.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 12 - Contenzioso.....</u>	<u>8</u>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Todi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2018 .
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, **fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi** nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Todi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive - ubicate nel territorio del Comune di Todi - alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere, residenze d'epoca e locazioni turistiche, come definite dalla legislazione regionale e/o nazionale, per tali intendendosi, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (quali, ad esempio bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96, e locazione ad uso turistico.
5. E' fatto obbligo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al servizio Cultura del Comune di Todi di redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'Imposta di Soggiorno volta alla promozione e al finanziamento di eventi sul territorio. Il Piano successivamente è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Tale Piano dovrà essere predisposto in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le strutture ricettive e commerciali del territorio comunale, nonché dei

rappresentanti delle principali organizzazioni, enti ed associazioni di carattere culturale, sociale e religioso operanti nel territorio comunale.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Todi, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, **fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.**

2. *I soggetti responsabili degli obblighi tributari* – d'ora in avanti denominati anche “*gestore/i della struttura ricettiva*” - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

3. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Todi.

4. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Todi del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, **fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi**, ed è pari a:

- ALBERGHI:

a) 1 stella - Euro ~~1,70~~ **0,50** al giorno per persona;

b) 2 stelle - Euro ~~1,80~~ **1,00** al giorno per persona;

c) 3 stelle - Euro ~~1,90~~ **1,50** al giorno per persona;

d) 4 stelle - Euro 2,00 al giorno per persona;

e) 5 stelle - Euro 2,10 al giorno per persona;

- TUTTE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE : Euro 1,50 al giorno per persona

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età, che soggiornano con i propri genitori o, comunque con un adulto e che non viaggiano quindi in gruppi scolastici e similari nell'ambito di gite didattiche e simili;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di *day hospital*, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, **i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero o presso altre strutture similari, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente. Sono altresì esenti le donne in stato di gravidanza che necessitano di cure presso strutture ospedaliere del territorio comunale e/o presso altre strutture similari;**
- d) gli studenti iscritti alle Università Pubbliche e Private Paritarie ~~di Perugia~~ **che soggiornano nel Comune di Todi per motivi di studio e/o ricerca;**
- e) gli eventuali ospiti di strutture ricettive in esse collocati con Ordinanze o altri provvedimenti di protezione Civile emanate a seguito di calamità naturale o per finalità di soccorso umanitario ed i volontari che prestano servizio in occasione di dette calamità o finalità di soccorso umanitario;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.**

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente in ordine al soggiorno per motivi di cura ospedaliera in regime di day- hospital **e/o di proseguimento delle cure**, nel rispetto delle norme sulla privacy.

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio, **da parte delle Università Pubbliche e/o Private**, al gestore della struttura ricettiva, dell'attestazione di iscrizione alle Università ~~pubbliche o Private o alle scuole superiori di secondo grado del territorio comunale~~ per l'anno accademico/scolastico in corso, ~~resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.~~ **e della certificazione**

attestante che il soggiorno sul territorio comunale avviene per motivi di studio e/o ricerca;

5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera f) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, da cui risulti la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno ~~dalla fine di ciascun trimestre solare~~ **del mese successivo**, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del ~~trimestre~~ **mese** precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 hanno altresì l'obbligo di dichiarare l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo della stessa. **La dichiarazione è effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo del software messo a disposizione dall'Amministrazione. Solo per l'anno 2020 viene, comunque, consentito l'utilizzo del precedente metodo di comunicazione .**

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune di Todi;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, all'Ufficio Ragioneria del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.

6. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Todi.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Todi;
- c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- d) altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Todi.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza, di cui al comma precedente, non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad Euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.